



Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale "Virgino-Donadio"

Sito web: www.virginiodonadio.it

e-mail: cnis02800v@istruzione.it

C.F. 96060370044

Cuneo: Istituto Tecnico "Agrario, agroalimentare e agroindustria" - Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650

Dronero: Istituto Professionale "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735

Regolamento di Istituto- Regolamento di disciplina

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Oggetto Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nel DPR 24/06/1998 n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 21/11/2007 n. 235. Ne fa propri i principi, stabilisce le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 1 Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono tenuti inoltre ad osservare le indicazioni e le regole fornite dall'Istituto in rispetto al "Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196 del 30/06/2003) nonché tutte le regole e le disposizioni adottate dall'Istituto stesso.

Sono sottoposti a sanzioni le mancanze disciplinari messe in atto in tutti i momenti dell'attività scolastica, comprese le assemblee, le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite di qualsiasi genere.

Art. 2 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Gli elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da comminare sono i seguenti:

- L'intenzionalità del comportamento (dolo);
- Il grado di negligenza o imprudenza (colpa), anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente/essa;
- L'aver cagionato danni alle persone;
- La reiterazione del comportamento;
- La sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti, anche con riferimento al comportamento precedente.

L'applicazione delle sanzioni del presente regolamento non esclude la denuncia del fatto alle autorità giudiziarie qualora il medesimo costituisca un illecito penale. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento dei danni arrecati.

Art. 3 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti i comportamenti che si pongono in contrasto con i doveri elencati nell'art. 1, di seguito esemplificati:

a) **inosservanza dei doveri scolastici**: ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, assenze periodiche e/o strategiche, assenze e ritardi non giustificati, mancanza di materiale occorrente, rifiuto di eseguire i compiti assegnati, falsificazione delle firme, falsificazione del libretto delle giustificazioni, uscita dalla scuola senza permesso;

b) **scorrettezze comportamentali e mancanza di rispetto verso le persone**: disturbo attività didattiche, linguaggio e gesti irrispettosi ed offensivi con gli altri; violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri, aggressione verbale e violenze fisiche; atti di bullismo, comportamenti finalizzati all'esclusione di soggetti deboli, atti discriminatori e/o razzisti;

c) **inosservanza di norme organizzative, di sicurezza e di igiene**: fumo, introduzione, diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, uso di telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche non ammesse; inosservanza dei regolamenti interni;

d) **violazione dell'obbligo di utilizzare correttamente e di non danneggiare i beni pubblici e privati**: danneggiamento, sottrazione, alterazione, manomissione ed uso improprio di oggetti, beni ed attrezzature in proprietà della scuola, delle persone; allagamento ed incendio;

d) **atti contrari ai doveri di rendere l'ambiente scolastico accogliente e di averne cura**: abbandono rifiuti, utilizzo non corretto dei servizi igienici, affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.

Art. 4 Sanzioni disciplinari e organi competenti

Il primo e quotidiano strumento attraverso il quale l'educatore fa prendere coscienza allo studente dell'inadeguatezza del suo comportamento è il richiamo verbale che non costituisce una sanzione ma è parte integrante del rapporto educativo.

Il ripetersi dei richiami verbali senza risultati conduce al procedimento disciplinare. La competenza per il richiamo verbale è propria di ciascuna figura educativa presente in Istituto (Dirigente, docenti e personale ATA). Gli studenti che violino i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari in ordine di gravità.

1. **Annotazione scritta sul diario dello studente**: è adottata dall'insegnante che ha rilevato la violazione, e deve essere controfirmata per ricevuta da un genitore/affidatario.

2. **Annotazione scritta sul registro di classe:** è adottata a cura dell'insegnante che ha rilevato la violazione il quale ne dà comunicazione al DS, al Coordinatore del C.d.C., nonché per iscritto ai genitori.
3. **Censura scritta:** adottata dal Dirigente scolastico, su iniziativa propria o su proposta di uno o più docenti, e comunicata per scritto ai genitori/affidatari e, se maggiorenne, anche allo studente/essa.
4. **Allontanamento dalla comunità scolastica,** fino a 15 giorni, adottato dal Consiglio di classe in caso di reiterate e/o gravi infrazioni disciplinari. La scuola garantisce un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro nella comunità scolastica.
5. **Allontanamento superiore a quindici giorni:** è adottata dal Consiglio di Istituto quando sono commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere di una situazione di pericolo.
In tale periodo la scuola, in coordinamento con la famiglia e dove è necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria promuove un percorso di recupero educativo volto all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
6. **Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, o nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'a.s.:** è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento tempestivo e responsabile dello studente nella comunità durante l'a.s..
7. **Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica:** sono irrogate, eventualmente anche in via accessoria, per le mancanze disciplinari indicate nei punti b) e successivi dell'art 3 e possono consistere in:
Attività manuali volte al ripristino dell'attrezzatura, arredi, beni scolastici, eliminazione delle situazioni di degrado dell'ambiente scolastico; attività a favore degli alunni deboli; attività da svolgere in ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; studio e o lettura di testi o visione di video dai quali trarre spunti per una comunicazione orale all'assemblea di classe e per una comunicazione scritta al consiglio di classe; svolgimento di un programma aggiuntivo di studio finalizzato alla riflessione ed alla rielaborazione critica del comportamento; attività di collaborazione a favore dei laboratori e della biblioteca scolastica sotto la guida dei docenti; ogni altra attività manuale utile per la scuola, da stabilire caso per caso in relazione alla gravità del fatto.

Tutti gli atti comportanti mancanza di rispetto verso le persone implicano, oltre alla sanzione disciplinare, l'obbligo di scuse all'individuo offeso. Su iniziativa dell'organo competente a irrogarle o su richiesta scritta dello studente/essa, le sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere convertite in obbligo per lo studente/essa di prestare attività a favore della comunità stessa. La richiesta di conversione deve essere presentata dallo studente entro il termine massimo di quattro giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione; qualora accolta dall'organo competente ad irrogare sanzione disciplinare, la conversione è comunicata per scritto ai genitori o allo studente/essa se maggiorenne, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di svolgimento.

Art 5 procedimento disciplinare

A) Le sanzioni disciplinari comportanti l'annotazione scritta diario e sul registro di classe devono essere precedute da immediata contestazione verbale di addebito da parte del docente, il quale invita l'alunno ad esporre personalmente le sue ragioni. La sanzione deve essere motivata e immediatamente esecutiva.

B) La sanzione comportante la censura scritta è comminata previa contestazione scritta a firma del Dirigente; l'alunno viene sentito a sua difesa entro tre giorni dal fatto. La sanzione deve essere motivata e immediatamente esecutiva.

C) La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è comminata con la seguente procedura:

- il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente scolastico, il quale entro tre giorni invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, la contestazione scritta di addebito.
- Lo studente ha facoltà di rispondere per scritto entro tre giorni dal ricevimento o de ll 'a dd eb it o e, di produrre testimonianze a lui favorevoli; ha inoltre facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore.
- Il Dirigente scolastico, en tr o c in que gi or ni da l r ic ev i m e n t o d e l l a r i s p o s t a c o n v o c a l ' o r g a n o c o l l e g i a l e c o m p e t e n t e a comminare la sanzione, il quale esperita la fase istruttoria-testimoniale ed accertata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, definisce la proposta di sanzione e delibera. Il provvedimento disciplinare, esaurientemente motivato, è comunicato per scritto ai genitori/affidatari o direttamente allo studente se maggiorenne.

Copia dei provvedimenti disciplinari (con esclusione delle annotazioni sul diario e sul registro di classe) viene inserita nel fascicolo personale dello studente.

Art 6 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola istituito ai sensi art. 5 DPR 24/06/1998 n. 249.

Il ricorso, debitamente motivato, è presentato al Presidente che provvede sollecitamente a convocare l'Organo di garanzia per il riesame del provvedimento impugnato. La decisione dell'organo di garanzia, da esprimersi entro 10 giorni, è definitiva.

L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

art 7. Organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto da 5 membri di cui:

- ✓ Il Dirigente scolastico che lo presiede
- ✓ Due docenti designati dal Consiglio d'Istituto
- ✓ Un rappresentante eletto dagli studenti in concomitanza con le elezioni degli organi collegiali.
- ✓ Un rappresentante eletto dai genitori in concomitanza con le elezioni degli organi collegiali.

Il Consiglio di Istituto provvederà a nominare annualmente i due docenti titolari e due supplenti (in caso di impedimento o incompatibilità qualora i primi abbiano concorso ad irrogare la sanzione).

Gli alunni ed i genitori provvederanno ad eleggere un rappresentante titolare ed un supplente, che sostituirà il titolare nel caso questi sia impedito o abbia il dovere di astenersi (nel caso si tratti dello studente sanzionato o un suo genitore).

L'organo di garanzia è validamente costituito dalla presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei componenti.

L'astensione di uno dei componenti vale come voto contrario.

Modifiche del presente regolamento

Il Consiglio di Istituto potrà apportare al presente regolamento le modifiche che riterrà opportune al fine di adeguarlo alla dinamica della vita scolastica e all'evoluzione legislativa.

Eventuali modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti presenti alla seduta del Consiglio stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme della legislazione scolastica vigente.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29-11-2012 deve rimanere permanentemente esposto all'albo della e pubblicato sul sito dell'istituto

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SANZIONI DISCIPLINARI
(quadro riassuntivo)

A) Inosservanza dei doveri scolastici

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI (gravità e reiterazioni)	CHI accerta e stabilisce la	PROCEDURA
Ritardi ripetuti	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Ripetute assenze saltuarie	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Assenze periodiche e strategiche	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Assenze e ritardi non giustificati	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro ed eventuale richiesta di presenza di un genitore che giustifichi personalmente c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Mancanza materiale occorrente	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Rifiuto di eseguire compiti assegnati	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina
Falsificazione firme	a. Annotazioni su diario b. Annotazione sul registro c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica	a. Docente b. Docente c. Dirigente scolastico d. Consiglio di classe	a. Controfirma del genitore b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina d. Art.4 c.ll n. 4 Reg. Disciplina
Uscita da scuola senza autorizzazione	b. Annotazione sul registro c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica	b. Docente c. Dirigente scolastico d. Consiglio di classe	b. Comunicazione al Dirigente , al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comunicazione scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg disciplina d. Art.4 c.ll n. 4 Reg. Disciplina

B) Scorrettezze comportamentali e mancanza di rispetto verso le persone

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI (gravità e reiterazioni)	CHI accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURA
Disturbo attività didattiche	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di Classe e. Consiglio di Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Atti di bullismo	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe d. Consiglio di Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Comportamenti finalizzati all'esclusione di soggetti deboli	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente/Coordinator c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe d. Consiglio di istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Atti discriminatori e/o razzisti	a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria	a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe d. Consiglio Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare	a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.

C) *Inosservanza delle norme organizzative, di sicurezza e di igiene*

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI (gravità e reiterazioni)	CHI accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURA
Fumo	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Introduzione, diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe d. Consiglio di Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Uso di telefono cellulari e altre apparecchiature elettroniche non ammesse	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe e <u>possibilità di ritiro temporaneo dell'apparecchio senza SIM</u> c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe d. Consiglio di Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Inosservanza dei regolamenti interni	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria f. Possibilità di esclusione dalle visite di istruzione per motivi di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare f. Dirigente scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc. f. Comunicazione scritta

D) Violazione dell'obbligo di utilizzare correttamente e non danneggiare i beni pubblici e privati

E) Atti contrari al dovere di prendersi cura dell'ambiente scolastico

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI (gravità e reiterazioni)	CHI accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURA
Danneggiamento	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Consiglio Istituto e. Stesso organo competente a irrogare sanzione disciplinare. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. Art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc. e. Art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Sottrazione, alterazione manomissione ed uso improprio di oggetti, beni, attrezzature della scuola e di privati	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente a irrogare sanzione disciplinare. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. Art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. Art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Allagamento Incendio	<ul style="list-style-type: none"> d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> d. Consiglio di Classe d. Consiglio di Istituto e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. d. Art. 4 c.ll n. 5 e 6 Reg. disc e. Art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Abbandono di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente a irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. .art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Utilizzo non corretto di servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta d. Allontanamento dalla comunità scolastica e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. d. Consiglio di classe e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. d. art. 4 c.ll n. 4 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.
Affissione manifesti al di fuori degli spazi destinati	<ul style="list-style-type: none"> a. Annotazione sul diario b. Annotazione sul registro di classe c. Censura scritta e. Sanzioni comportanti attività a favore della comunità scolastica, in via principale o accessoria 	<ul style="list-style-type: none"> a. Docente b. Docente c. Dirigente scol. e. Stesso organo competente ad irrogare sanzione disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> a. Controfirma genitore b. Comunicazione al D.S., al Coordinatore e per scritto ai genitori c. Comun. Scritta art. 4 c.ll n. 3 Reg. disc. e. art. 4 c.ll n. 7 Reg. disc.

Allegato: Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235 (in GU 18 dicembre 2007 n. 293) Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art 1 Modifiche all'art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art.2

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art.3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 (in GU 29 luglio 1998 n 175) Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3 . La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4 . La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti

1 . Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2 . La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3 . Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4 . Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5 . Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6 . Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7 . Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8 . La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9 . La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10 . I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. Doveri

1 . Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2 . Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3 . Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4 . Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5 . Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6 . Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina). v. art. 1 DP.R. 21 novembre n 235

Art. 5 (Impugnazioni). v. art. 2 DP.R. 21 novembre n 235

Art. 6 Disposizioni finali

1 . I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati e modificati previa consultazione degli studenti nella secondaria di secondo grado, e dai genitori nella secondaria di primo grado.

2 . Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione

3 . E' abrogato il capo III del R.D 4 maggio 1925 n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.